Si dia lettura del disegno di legge.

Lucifero, *segretario*, *legge* (Vedi *Stampato* n. 88-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*)

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori inscritti, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1. Dal giorno 1° gennaio 1897 i comuni di Solarussa, Siamaggiore e Zerfaliu in provincia di Cagliari saranno distaccati dal mandamento di Cabras ed aggregati a quello di Oristano per tutti gli effetti giudiziari, amministrativi e finanziari.

(*È approvato*).

Art. 2. È data facoltà al Governo del Re di provvedere per Decreto Reale a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

Si procederà in altra tornata alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge relativo all'accettazione di lasciti e donazioni da parte degli enti morali.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili.

Si dia lettura del disegno di legge.

Lucifero, *segretario*, *legge* (Vedi *Stampato* n. 237-A, n. 244-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*)

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1. Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di beneficenza non possono accettare lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio senza l'autorizzazione del Prefetto il quale provvede, agli effetti della legge 5 giugno 1850, n. 1037, previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

Resta fermo l'obbligo della tassa stabilita dal n. 48 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, sulle concessioni governative.

(*È approvato*).

Art 2 Spetta egualmente al Prefetto di autorizzare, previo parere della Giunta provinciale amministrativa, l'acquisto dei beni stabili per parte delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, osservate per queste ultime le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

A questo articolo è stata proposta la seguente aggiunta:

« L'autorizzazione non è necessaria per i Comuni e per le Provincie, quando trattasi di acquisti fatti all'unico scopo di sistemare o di migliorare le strade, le vie, le piazze o di compiere delle opere pubbliche consimili.

« Papa, Benedini, Valle A., Spirito F., Capilupi, Omodei, Cavagnari, Ghigi, Bertollo, Canegallo. »

Clementini, *relatore*. La Commissione ha ricevuto dalla Deputazione provinciale di Brescia un memoriale diretto ad ottenere che si introducesse nella legge un'eccezione riguardo agli acquisti di quelle piccole zone di terreno che possono occorrere per la sistemazione delle strade provinciali. Osservavasi in detto memoriale che anche l'acquisto di questi ritagli stradali si volle finora subordinato alle pratiche per l'autorizzazione sovrana.

La Commissione, pur non trovando priva di fondamento la domanda della Deputazione provinciale di Brescia, tuttavia non ha creduto opportuno di introdurre variazioni nel disegno di legge votato dal Senato, per non ritardare l'applicazione della legge stessa, la quale dovrebbe andare in vigore col 1° luglio prossimo venturo. Essa ha poi avvisato, che su questo argomento potrebbe provvedere, il regolamento che sarà emesso dal potere esecutivo, in modificazione del regolamento del 1864, emanato per l'esecuzione della legge 1850.

Quindi a nome della Commissione devo pregare l'onorevole Papa e i suoi colleghi a non insistere su questo emendamento; che non sarebbe nemmeno necessario, secondo la giurisprudenza, perchè non trattandosi di aumento di patrimonio, non vi sarebbe bisogno del provvedimento che autorizzi l'acquisto di coteste zone stradali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Costa, *ministro di grazia e giustizia*. Io convengo perfettamente nell'opinione espressa